



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. DLG/2012/202

O G G E T T O

Integrazione rette di ricovero Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone con handicap permanente grave – Indirizzi

L'anno duemiladodici addì **16** del mese di **Ottobre** ore **15:51** nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Piva Bruno	Presente	Sindaco
Saccardin Antonio	Presente	ViceSindaco
Bimbatti Andrea	Assente	Assessore
Nezzo Anna Paola	Assente	Assessore
Piscopo Aniello	Presente	Assessore
Zangirolami Matteo	Presente	Assessore
Conchi Ezio	Presente	Assessore
Rizzi Germano	Presente	Assessore
Bellinazzi Stefano	Presente	Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente del Comune

Dr.ssa Nicoletta Cittadin

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente regolamento che disciplina i servizi sociali di base prevede che l'Amministrazione, nel farsi carico dell'integrazione della retta di ricovero presso Case di Riposo, si avvalga della compartecipazione dei parenti civilmente obbligati alla prestazione degli alimenti in favore di chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento (articolo 433 del codice civile);
- tale disposizione regolamentare, secondo oramai consolidato orientamento del giudice amministrativo, risulta essere in conflitto con quanto dispone il D.Lgs. 109/98 là dove questo prevede che nella valutazione e determinazione della situazione economica del richiedente si faccia riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza individuato nella famiglia anagrafica e quindi escludendo di fatto eventuali obbligati non appartenenti a tale nucleo nonché nella parte in cui lo stesso stabilisce che, in caso di soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti fisici o psichici e persone con handicap grave, la situazione economica da prendere in esame è solo quella dell'assistito;

Evidenziata, pertanto, l'opportunità di non dare ulteriore applicazione alle disposizioni regolamentari di cui sopra, onde evitare di esporre l'Amministrazione, in caso di rigetto delle istanze di integrazione delle rette, a ricorsi giurisdizionali il cui esito, alla luce dell'attuale orientamento giurisprudenziale, sarebbe sicuramente sfavorevole al Comune;

Dato atto che a breve dovrebbe inoltre vedere la luce il nuovo regolamento per la disciplina dell'ISEE, per cui appare maggiormente opportuno attendere per la revisione del regolamento comunale l'entrata in vigore del nuovo sistema di regolamentazione dell'ISEE;

Ritenuto, tuttavia, opportuno definire in questa fase transitoria gli indirizzi necessari ad uniformare l'attività degli uffici attraverso l'individuazione di criteri generali da applicare in sede di esame delle domande di integrazione rette;

- Visto l'art. 48 del D.Lgs.267/2000;
- Dato atto che la succitata proposta di deliberazione non necessita dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto mero atto di indirizzo.
- Previa votazione favorevole unanime, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di individuare i seguenti indirizzi quali criteri che gli uffici competenti devono osservare in sede di esame delle domande di integrazione delle rette di ospitalità in strutture residenziali, fino alla revisione del regolamento comunale dei servizi sociali di base::

- nel caso di soggetti di ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ULSS o di persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 (accertato ai sensi dell' art. 4 della stessa legge) si dovrà fare riferimento alla situazione economica, patrimoniale, reddituale e finanziaria del solo interessato mediante acquisizione I.S.E.E.
- deve essere accertato che il richiedente abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oppure abbia presentato la relativa istanza;

- deve essere acquisita copia dell'estratto conto dei depositi bancari/ postali del richiedente con riferimento all'anno antecedente alla data di presentazione della domanda, onde verificare eventuali movimenti che abbiano sottratto risorse al patrimonio dello stesso;

- deve essere verificata la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare con particolare riferimento ai movimenti degli ultimi cinque anni. In particolare devono essere accertate eventuali donazioni nei cinque anni antecedenti all'istanza, dal momento che in questo caso l'onere economico graverà comunque sul donatario, senza poter essere posto a carico dell'Amministrazione;

- deve essere valutata la possibilità di attivare gli opportuni mezzi di tutela del credito previsti dal codice civile (es. costituzione ipoteca volontaria, azione di sequestro conservativo, ecc.) nel caso in cui il richiedente abbia patrimoni di esclusiva proprietà;

- l'individuazione del soggetto in capo al quale ricade l'onere economico è legata alla natura prevalente della prestazione (sanitaria o sociale);

2. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n.267, stante l'urgenza, con voti unanimi e palesi accertati separatamente.

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to PIVA BRUNO

IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.to CITTADIN NICOLETTA